

PROPOSTE EMENDATIVE CISL

Disegno di legge AC 3083

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144

“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”

Emendamento 1

Dopo l'art. 4 comma 10 è inserito il seguente comma:

"11. Le maggiori risorse derivanti dagli incrementi tariffari di cui all'art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 per le strutture sanitarie private accreditate sono destinate prioritariamente alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con particolare riferimento agli incrementi del trattamento economico del personale dipendente impiegato nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo nonché per la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. 502/1992, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque entro le decorrenze previste dal Contratto della Sanità pubblica."

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a garantire che le maggiori risorse pubbliche destinate all'adeguamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera siano prioritariamente finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'intervento muove dalla considerazione che il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate è integralmente finanziato con risorse pubbliche e che tutti i futuri incrementi tariffari disposti dal legislatore siano diretti a garantire la sostenibilità economica dell'erogazione dei servizi sanitari, nella quale il costo del personale rappresenta una componente essenziale.

Negli ultimi anni il settore della sanità privata e sociosanitaria ha registrato risultati economici particolarmente positivi, mentre una parte significativa del personale continua ad operare con contratti collettivi scaduti da molti anni, senza il riconoscimento degli adeguamenti retributivi connessi all'aumento del costo della vita. Tale situazione determina un evidente squilibrio tra l'incremento delle risorse pubbliche destinate agli operatori privati e la mancata valorizzazione economica del lavoro delle professioniste e dei professionisti che garantiscono quotidianamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

L'emendamento non incide sull'autonomia negoziale delle parti sociali né introduce obblighi di rinnovo contrattuale, ma stabilisce un principio di corretta destinazione delle risorse pubbliche, prevedendo che gli incrementi tariffari siano prioritariamente utilizzati per sostenere gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli incrementi del trattamento economico del personale.

La disposizione è coerente con i principi sanciti dagli articoli 32 e 36 della Costituzione, in quanto la qualità dell'assistenza sanitaria non può prescindere dalla valorizzazione del lavoro di chi opera nel sistema della salute e dall'effettività del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente. Essa contribuisce inoltre a rafforzare la funzione sociale del sistema di accreditamento istituzionale, assicurando che le maggiori risorse pubbliche destinate ai soggetti erogatori producano un beneficio diretto anche in favore del personale impiegato nell'erogazione delle prestazioni.

Emendamento 2

Dopo l'art. 4 comma 11 è inserito il seguente comma:

“12. All'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a eliminare la deroga introdotta per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, ricondotti dall'art. 10 comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 a un regime differenziato rispetto a quello previsto dal comma 2 per i lavoratori del settore privato. Tale esclusione priva le lavoratrici e i lavoratori del settore della tutela automatica rappresentata dall'anticipazione forfetaria del 50 per cento della variazione dell'IPCA-NEI in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro entro i nove mesi dalla sua scadenza. La soppressione della disposizione ripristina la parità di trattamento con gli altri settori produttivi e rafforza l'obiettivo perseguito dall'articolo 10 di favorire il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, assicurando continuità alla tutela economica dei lavoratori, in coerenza con gli articoli 36 della Costituzione e 2099 del codice civile.

Emendamento 3

Dopo l'art. 16 è inserito il nuovo art. 16 bis

“Art. 16 bis – Rafforzamento permanente della capacità amministrativa degli enti locali interessati dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”.

In considerazione del carattere persistente e non temporalmente determinabile del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e della conseguente necessità di assicurare in via continuativa le attività di prevenzione, protezione civile, controllo del territorio, assistenza alla popolazione, verifica della vulnerabilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, pianificazione urbanistica, messa in sicurezza e gestione degli interventi connessi al rischio sismico e vulcanico, i Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nell'area di intervento individuata dalla normativa vigente sono autorizzati a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga agli ordinari limiti e vincoli assunzionali e di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate mediante l'istituzione di posti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche vigenti, destinati specificatamente all'esercizio delle funzioni connesse alla prevenzione e alla gestione permanente del rischio bradisismico, sismico e vulcanico. I relativi posti non sono computati ai fini della determinazione dei limiti di spesa per il personale e delle capacità assunzionali degli enti interessati.

Il contingente aggiuntivo è destinato prioritariamente al rafforzamento dei servizi di protezione civile, polizia locale, servizi tecnici (ingegneri, architetti, geologi, geometri), urbanistica ed edilizia, lavori pubblici, manutenzione e sicurezza del territorio, servizi sociali, amministrativi e contabili e delle ulteriori professionalità necessarie.

In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare le professionalità già formate e l'esperienza acquisita, gli enti interessati possono procedere, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego e secondo le procedure previste dalla legge, alla stabilizzazione del personale a tempo determinato già assunto e impiegato per le finalità connesse al fenomeno bradisismico, valorizzando il servizio prestato presso gli enti dell'area flegrea.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo permanente per il rafforzamento amministrativo e la gestione del rischio nell'area dei Campi Flegrei, destinato alla copertura integrale degli oneri stipendiali, contributivi e accessori relativi al personale assunto ai sensi del presente articolo.

Il finanziamento statale di cui al comma 5 ha carattere strutturale e permanente e non è subordinato alla dichiarazione o alla permanenza dello stato di emergenza, in ragione della natura endemica del fenomeno bradisismico e della conseguente necessità di garantire continuità alle funzioni di prevenzione, pianificazione, monitoraggio e tutela della popolazione.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con la Regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contingente complessivo, la ripartizione delle unità tra gli enti e i relativi profili professionali, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione territoriale, del livello di esposizione al rischio e dei maggiori carichi di lavoro derivanti dal fenomeno bradisismico.

Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Relazione illustrativa

Il fenomeno bradisismico che interessa l'area dei Campi Flegrei ha assunto un andamento ciclico e protratto, aggravatosi recentemente con una nuova intensificazione degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026. La successione degli episodi rende necessaria l'adozione di misure strutturali che consentano ai Comuni ricadenti nell'area di intervento individuata dalla normativa vigente di assicurare in via continuativa le attività di prevenzione, protezione civile, controllo del territorio, assistenza alla popolazione, verifica della vulnerabilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, pianificazione urbanistica, messa in sicurezza e gestione degli interventi connessi al rischio sismico e vulcanico.

Si propone pertanto di introdurre una clausola derogatoria di portata generale che, tenendo conto della peculiare specificità dell'area flegrea, oltre alla stabilizzazione del personale già in servizio, consenta in deroga ai vincoli vigenti in materia assunzionale e a valere su risorse statali, un incremento strutturale degli organici finalizzato a garantire una capacità di risposta tempestiva di tutti i Comuni interessati dal rischio bradisismico, potendo contare su competenze professionali adeguate alle effettive esigenze operative.

Emendamento 4

All'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni

- a) il comma 1 è abrogato
- b) le parole "di cui al comma 1" sono eliminate, ovunque ricorrano

Relazione illustrativa

L'art. 19 introduce una misura di preminente rilievo per il consolidamento occupazionale nei territori del "primo cratere" consentendo di stabilizzare il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti interessati con almeno tre anni di servizio maturati anche in posizioni contrattuali diverse. Risulta particolarmente apprezzabile sia la flessibilità dei requisiti normativi previsti per la stabilizzazione - poiché per il triennio di servizio, maturabile fino al 31 dicembre 2026, è consentito il cumulo di svolti presso amministrazioni anche diverse da quella che procede all'assunzione – sia l'istituzione di uno specifico Fondo presso il Mef a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure che dunque non graveranno sui bilanci degli enti coinvolti.

Ai sensi del comma 1 della norma, tuttavia, il campo di applicazione è limitato in via esclusiva ai Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.

In ragione della necessità di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione in tutti i territori del cd. Primo cratere, la proposta emendativa è finalizzata ad ampliare le misure di stabilizzazione a beneficio di tutti i restanti Comuni interessati dagli analoghi eventi sismici.

Emendamento 5

L'art. 1 comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'art. 3 comma 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il terzo e il quarto periodo sono abrogati"

Relazione illustrativa

L'art. 3 comma 5 terzo e quarto periodo del d.lgs. 150/2009, come modificati dall'art. 3 comma 1 lett. b) della legge 2 luglio 2026, n. 119 recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni" dispongono, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, l'attribuzione di punteggi apicali in misura non superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica.

La limitazione aprioristica dei punteggi apicali ad un numero limitato di dirigenti e dipendenti che richiama le "fasce predeterminate" di valutazione introdotte dalla riforma Brunetta del 2009 mortifica il momento valutativo che, proprio nella logica della stessa legge 119/2026,

dovrebbe essere il principale banco di prova delle capacità manageriali della dirigenza, trasformandolo in un esercizio acritico di formale aderenza al precetto normativo. Inoltre, la forzatura sugli esiti della valutazione, più che dare come risultato un apprezzamento per il 30% dei soggetti destinatari delle valutazioni più elevate, produrrebbe l'effetto di una maggioranza forzosamente demotivata generando fenomeni di conflittualità interna. La proposta emendativa è pertanto finalizzata ad abrogare la limitazione dei punteggi apicali reintrodotta dalla legge 119/2026.

Emendamento 6

L'art. 5 comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole «anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie» sono soppresse;
- b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

3bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il personale iscritto nelle graduatorie del personale scolastico educativo gestite direttamente dai comuni è immesso in servizio a tempo determinato e indeterminato, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali, esclusivamente in Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Il medesimo personale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in servizio presso i Comuni, inquadrato nei profili educativo e scolastico dell'Area degli Istruttori di cui all'Allegato A del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore della norma, viene automaticamente reinquadrato in Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, fermo restando il trattamento economico in godimento qualora superiore a quello contrattualmente previsto per l'Area. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo perequativo finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del suddetto fondo tra gli enti.

Relazione illustrativa

Il sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999 collocava il profilo di “educatore di asilo nido” nella categoria C richiedendo quale titolo di accesso il diploma di scuola superiore. Il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, nell'istituire il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, all'art. 14 comma 3 ha previsto espressamente la laurea quale requisito di accesso per l'esercizio della professione di “educatore dei servizi educativi per l'infanzia”, riconoscendo sul piano

normativo la maggiore complessità e responsabilità di tali figure professionali. Il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 allineandosi alla previsione normativa e nell'ambito di una complessiva modernizzazione e riscrittura del sistema di classificazione del personale ha ascrivito, con decorrenza 1° Aprile 2023, alla più elevata area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (corrispondente alla ex categoria D) i profili di educatore, docente, insegnante, con conseguente obbligo di possesso del diploma di laurea per l'accesso alla nuova area contrattuale.

In quella circostanza le parti negoziali, considerata l'insufficienza delle risorse poste a carico del rinnovo del CCNL utili ad operare un reinquadramento di tutto il personale educativo scolastico in servizio alla data del 1° aprile 2023, inquadrato nella ex categoria C alla luce del previgente ordinamento professionale, ha disposto la confluenza di tale personale nell'Area degli Istruttori, come profilo ad esaurimento.

Tali profili invero, lungi dal porsi quali profili professionali ad esaurimento come previsto dal CCNL, hanno continuato ad essere alimentati per via di norme di carattere emergenziale con le quali il legislatore, al fine di garantire il regolare avvio degli anni scolastici, ha introdotto a partire dal 2024 la possibilità di immissione in servizio del personale educativo e scolastico iscritto nelle graduatorie comunali anche in deroga al titolo di studio richiesto per legge, disponendone l'inquadramento in Area Istruttori.

Si è acuita, in tal modo, l'iniquità di un differente inquadramento contrattuale tra lavoratori in possesso del medesimo profilo professionale e delle stesse mansioni esercitate.

Contestualmente si è alimentato un filone giurisprudenziale sempre più nutrito (ex plurimis Consiglio di Stato con la sentenza n. 7165 del 19 agosto 2024) che conferma l'urgenza di sanare tale disparità predisponendo un meccanismo di transito automatico del personale educativo – scolastico attualmente inquadrato in Area Istruttori verso l'area superiore, sottratto alla discrezionalità e alle diverse capacità di finanziamento dei singoli enti.

La proposta emendativa, finalizzata ad operare un reinquadramento automatico a valere su risorse statali, risponde all'impegno che le parti negoziali, Aran e OO.SS firmatarie dell'Ipotesi del CCNL Funzioni Locali 2025-2027, hanno congiuntamente assunto nella Dichiarazione n. 2 "Le parti dopo aver approfondito la tematica della classificazione del personale educativo e scolastico ritengono non più rinviabile un intervento normativo di risoluzione delle criticità complessive, ivi compreso il personale dell'Area degli Istruttori inquadrato nel profilo ad esaurimento, e per tale ragione si impegnano a farsi parte attiva per sensibilizzare il governo al suddetto intervento"

Emendamento 7

Al comma 5 dell'articolo 1 del DL recate "disposizioni urgenti per la funzionalità della PA, degli Enti territoriali, nonché in materia di protezione civile e di politiche del mare" è aggiunto il seguente periodo:

"Per la partecipazione al sistema delle relazioni sindacali (informazione, istituti del confronto e contrattazione integrativa), convocati dalle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, anche da remoto, le riunioni avvengono, di norma, fuori l'orario di lavoro. Nei casi in cui ciò non sia possibile i dirigenti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti e delle aree di contrattazione a partecipare alle trattative o agli incontri sindacali sono da considerarsi in servizio. L'ARAN disciplina, mediante appositi accordi quadro, le modalità ed i criteri utili per l'espletamento del mandato sindacale relativo alla partecipazione ai diversi livelli delle relazioni sindacali,

garantendo che ad un numero limitato di dirigenti sindacali per ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa possano partecipare alle riunioni senza l'utilizzo dei permessi per l'espletamento del mandato previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Quadro stipulati dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative.

Relazione illustrativa

La riduzione del 50% dei distacchi e dei permessi sindacali disposta dal DL 90/2014, convertito in legge 114/2014, ha significativamente inciso sulla possibilità del pieno esercizio dell'attività sindacale, attività tutelata dalla nostra Carta Costituzionale.

L'emendamento si propone, pur nel rispetto delle norme vigenti in tema di relazioni sindacali, di rendere effettivo l'istituto della partecipazione garantendo ad un numero limitato di dirigenti sindacali titolari della contrattazione integrativa di poter partecipare alle riunioni convocate dall'Amministrazione in orario di servizio senza decurtazione dei permessi per l'espletamento del mandato.

Emendamento n. 8

I CCNQ stipulati dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative disciplinano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, le possibilità di trasferimento da un anno al successivo del contingente non utilizzato in ciascun anno dalle OO.SS. rappresentative dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali. Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con i medesimi CCNQ può essere trasferito da un anno a quello successivo anche il contingente non utilizzato in ciascun anno dalle OO.SS. rappresentative dei permessi per l'espletamento del mandato.

Relazione illustrativa

L'emendamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, si propone in rendere possibile il trascinamento e l'utilizzo all'anno successive dei contingenti non utilizzati delle ore di permesso sia per la partecipazione alle riunioni degli organismi che quelle per espletamento del mandato.

Quanto sopra consentirebbe una diversa e maggiore flessibilità nell'uso delle agibilità sindacali necessarie per garantire appieno l'attività stessa messa in difficoltà non solo dal taglio del 50% dei permessi e dei distacchi disposta dal DL 90/2014, convertito in legge 114/2014, ma anche dalla normativa vigente che prevede che le prerogative non utilizzate dalla OO.SS. vengano cassate al termine di ogni anno.

Emendamento 9

Dopo l'art. 1 è inserito l'art. 1/bis: **Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associative**

Comma 1: Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 11/bis del DL 132/2023, convertito in Legge 170/2023, che ha fissato le elezioni delle Rappresentanze Sindacali unitarie al 2025 e della durata triennale del loro mandato, le elezioni delle RSU sono differite al 2028.

Comma 2: Con riferimento al periodo contrattuale 2028/2030 i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione dal personale dei comparti della PA, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'art. 43 del D.lgs. 165/2001, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni"

Relazione illustrativa

Considerato che a causa della pandemia da covid si è reso necessario il differimento delle elezioni RSU e che le stesse a causa di tale variazione risultano oggi disallineate con le scadenze della rilevazione delle deleghe, tenuto conto di quanto disposto dal DL 132/2023 che ha fissato le elezioni al 2025 e che il mandato delle stesse ha durata triennale, le prossime elezioni si dovrebbero tenere nell'anno 2028. Premesso quanto sopra è necessario fissare la data dell'acquisizione dei dati relativi alle deleghe sindacali al 31/12/2027 con lo scopo di garantire la massima attualità della certificazione della rappresentanza per il periodo relativo al triennio contrattuale 2028/2030, evitando un possibile significativo scostamento tra i dati oggetto della certificazione della rappresentatività stante la rilevazione delle deleghe, oggi, al 31/12/2026 e il dato elettorale previsto al 2028.

Emendamento 10

All'articolo 6 del DL 144/2026 è aggiunto il seguente comma:

«[Art. 6 comma 4]. Fermo restando il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché i limiti di spesa derivanti dalle dotazioni finanziarie ordinarie erogate dai Ministeri vigilanti, gli Enti pubblici di ricerca (EPR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono incrementare i rispettivi fondi per il trattamento accessorio, con riferimento agli anni non ancora certificati, per un importo non superiore al 15 per cento annuo del valore dei medesimi fondi. L'incremento di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza di risorse economiche consolidate nei bilanci degli enti e avviene fermo restando il principio dell'invarianza finanziaria sui saldi di finanza pubblica.»

Relazione illustrativa

La presente disposizione è volta a valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale del personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), al fine di potenziare le attività scientifiche e tecnologiche svolte nell'ambito dei Piani Triennali di Attività (PTA), asseverati dai rispettivi Ministeri vigilanti.

L'intervento normativo risponde alla pressante esigenza di consolidare le capacità strutturali e di risposta degli EPR rispetto alle molteplici e complesse attività aggiuntive derivanti dalla finalizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le sfide globali di prioritaria rilevanza strategica — quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale, la prevenzione sanitaria e la sicurezza agroalimentare, la sorveglianza sismica e del territorio, la ricerca astrofisica, nonché l'individuazione e diffusione di modelli educativi e lo studio delle politiche pubbliche — rendono imprescindibile il contributo degli EPR nella definizione dei piani d'azione nazionali ed europei.

A fronte di tali responsabilità, occorre rilevare come il livello retributivo del personale della ricerca, in particolare i profili dei Ricercatori e Tecnologi italiani, versino in una condizione di svantaggio competitivo nel contesto europeo. L'incremento dei fondi destinati al trattamento accessorio rappresenta pertanto lo strumento primario e indispensabile per un graduale riequilibrio dei trattamenti economicamente erogati e per favorire l'omogeneizzazione delle indennità, oggi fortemente disomogenee tra i vari Enti.

A tal fine, la disposizione autorizza gli EPR a incrementare i propri fondi per il trattamento accessorio nei limiti della propria autonomia finanziaria. Tale facoltà è prevista in aggiunta a quanto già disposto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

La misura garantisce il pieno rispetto degli equilibri di bilancio: l'incremento è infatti subordinato alle disponibilità economiche proprie di ciascun Ente. Dalle presenti disposizioni non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, realizzandosi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci dei singoli EPR.

Emendamento 11

Modifica Art. 52 D.LGS 165/2001 COMMA 1 BIS

All'articolo 6 del DL 144/2026 è aggiunto il seguente comma:

«[Art. 6 comma 5] **All'art. 52 D.LGS 165/2001 COMMA 1 BIS primo capoverso è apportata la seguente modifica: "1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei ricercatori/tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali."**

Relazione illustrativa

La proposta di modifica al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rende necessaria al fine di escludere espressamente i profili di ricercatore e tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) dall'applicazione della disciplina generale prevista dal medesimo articolo, la quale impone la suddivisione del personale delle pubbliche amministrazioni in almeno tre aree funzionali.

Tale deroga trova fondamento nella peculiare natura professionale della categoria interessata. Le competenze scientifiche e tecnologiche di detto personale non sono infatti suscettibili di essere scisse in distinte aree funzionali – dalle quali scaturiscono le ordinarie progressioni verticali –, dovendo al contrario essere ricondotte a un'unica area professionale omogenea, strutturata internamente in più livelli professionali, secondo l'assetto ordinamentale vigente del settore.

Tale impostazione trova peraltro solido e costante conforto nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha a più riprese confermato che l'articolo 15 del CCNL del Comparto Enti di Ricerca 2002-2005 attribuisce a ricercatori e tecnologi un'unicità di organico e di area professionale, pur salvaguardando le specifiche distinzioni operative tra i due profili. Ne consegue che i passaggi di livello economico e professionale all'interno di tale area non si configurano come nuove assunzioni o mansioni superiori in senso proprio, bensì come progressioni interne a un'area professionale unica ed evolutiva.

In ragione della spiccata tipicità delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché delle specifiche competenze richieste, si ritiene pertanto inapplicabile a tale personale il modello

di classificazione per aree di cui all'articolo 52 del d.lgs. 165/2001, ripristinando la coerenza tra il quadro normativo generale, la contrattazione collettiva di comparto e i consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Emendamento 12

All'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «contratto di lavoro flessibile» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro,».

Relazione Illustrativa

L'emendamento interviene sull'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'obiettivo di sanare un vuoto normativo in materia di reclutamento nel pubblico impiego. La norma mira a garantire l'equiparazione tra le diverse tipologie di lavoro flessibile, includendo esplicitamente i contratti stipulati per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro tra i titoli valutabili ai fini della valorizzazione con apposito punteggio nei concorsi pubblici per titoli ed esami, rimanendo ovviamente esclusa la riserva di posti per questa categoria. Sotto il profilo tecnico-finanziario, la disposizione ha carattere puramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 13

All'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «contratto di lavoro flessibile» sono inserite le seguenti: «,anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro,».

15-ter. Per le finalità di superamento del precariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti e le aziende speciali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riservare, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a bando a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio anche non continuativi con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle medesime procedure selettive il limite massimo degli idonei collocati nella graduatoria finale è innalzato al 40 per cento dei posti messi a bando.

15-quinquies. Nelle procedure in cui si applichino sia la riserva di cui al comma 15-ter, sia la riserva di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cumulo complessivo delle quote di riserva è innalzato al 70 per cento, fatta salva la percentuale massima prevista per ciascuna di esse.

15-sexies. Nelle medesime procedure selettive non si applica la riserva di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, fermo restando che l'aver svolto il servizio civile universale ivi previsto costituisce titolo di preferenza a parità di merito e di punteggio.

15-septies. Dall'attuazione delle procedure selettive di cui al comma 15-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione Illustrativa

L'emendamento, oltre a includere esplicitamente i contratti stipulati per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro tra i titoli valutabili ai fini della valorizzazione con apposito punteggio nei concorsi pubblici per titoli ed esami (rimanendo ovviamente esclusa la riserva di posti per questa categoria), introduce una disciplina transitoria, valida per i bandi indetti fino al 31 dicembre 2027, volta a favorire il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. La disposizione consente di riservare fino al 50% dei posti nei concorsi per qualifiche non dirigenziali a favore di soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi cinque anni con contratti di lavoro flessibile, includendo espressamente i lavoratori in somministrazione. Per garantire la massima efficacia delle procedure, si innalza al 40% il limite massimo degli idonei in graduatoria (in deroga alla soglia ordinaria del 20%) e si regola il cumulo delle riserve di legge fino a un tetto massimo del 70%. Dal punto di vista finanziario, l'intervento reca un'apposita clausola di invarianza, specificando che le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali ordinarie.

Emendamento 14

All'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili nella propria dotazione organica, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e in relazione alle specifiche esigenze professionali dell'ente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a bandire, negli anni 2027, 2028 e 2029, apposite procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, volte al reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area degli Assistenti e nell'Area dei Funzionari ai sensi del vigente CCNL Funzioni centrali, con competenze nei settori dell'export management, dell'internazionalizzazione delle imprese, della promozione del Made in Italy, del marketing e comunicazione digitale, dell'organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, nonché dell'analisi economica e del project management.

3-ter. Nei bandi delle procedure selettive di cui al comma 3-bis, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce, nel rispetto dei principi di adeguatezza e ragionevolezza, i criteri volti alla congrua valorizzazione delle esperienze professionali svolte nel settore pubblico o privato, nonché presso l'Agenzia medesima. A tal fine, in sede di valutazione dei titoli e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prevista l'attribuzione di un apposito punteggio in relazione ai periodi di prestazione lavorativa svolti a favore dell'Agenzia con tipologie contrattuali

di lavoro flessibile, ivi incluse le prestazioni rese per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro.

3-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle procedure concorsuali di cui al comma 3-bis il limite massimo degli idonei collocati nella graduatoria finale è innalzato al 100 per cento dei posti messi a bando.

3-quinquies. Dall'attuazione dei commi dal 3-bis al 3-quater non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione Illustrativa

La proposta normativa risponde all'esigenza di rafforzare la capacità amministrativa e operativa dell'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), autorizzando l'ente a bandire concorsi pubblici per l'Area degli Assistenti e dei Funzionari nel triennio 2027-2029 per l'assunzione di specifiche professionalità di difficile reperimento tramite i canali ordinari quali mobilità e concorsi RIPAM. L'emendamento mira conseguentemente a disperdere il minor numero possibile di competenze già acquisite dall'ente, stabilendo che i bandi debbano prevedere una congrua valorizzazione (tramite punteggio aggiuntivo) dell'esperienza professionale prestata a favore dell'Agenzia stessa, anche tramite contratti di somministrazione di lavoro. Al fine di garantire un adeguato bacino di candidati idonei per le future esigenze dell'Agenzia, il limite degli idonei in graduatoria viene innalzato al 100% dei posti messi a bando. L'emendamento è corredato da clausola di invarianza finanziaria, operando l'Agenzia nei limiti delle proprie vigenti facoltà assunzionali.

Emendamento 15

All'articolo 7, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Nei bandi delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale inquadrato nell'Area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, da destinare alle attività concernenti l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza presso i ruoli del Ministero dell'interno, indette dal medesimo Ministero ovvero dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) entro il 31 dicembre 2028, è prevista, in sede di valutazione dei titoli, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati che abbiano maturato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, di servizio nelle attività connesse alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno, al riconoscimento della protezione internazionale e ai ricongiungimenti familiari.

18-ter. Ai fini del comma 18-bis è considerato utile anche il servizio prestato, in missione presso gli uffici centrali e territoriali del Ministero dell'interno, in esecuzione dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati dal medesimo Ministero a decorrere da quelli conclusi ai sensi dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

18-quater. Il punteggio di cui al comma 18-bis non può essere superiore a un terzo del punteggio massimo attribuibile ai titoli e, in ogni caso, non è attribuito in misura tale da alterare il carattere aperto della procedura.

18-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle procedure concorsuali di cui al comma 18-bis il limite massimo degli idonei collocati nella graduatoria finale è innalzato al 100 per cento dei posti messi a bando.

18-sexies. Dall'attuazione dei commi da 18-bis a 18-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione Illustrativa

L'intervento legislativo è volto a supportare e potenziare le strutture del Ministero dell'Interno preposte alla delicata gestione delle pratiche relative all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza. La norma prevede che, nei concorsi per assistenti amministrativi indetti dal Ministero o tramite RIPAM entro il 31 dicembre 2028, venga riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai candidati che abbiano maturato almeno 24 mesi di servizio (dal 1° gennaio 2021) in attività connesse al rilascio di titoli di soggiorno, emersione del lavoro, protezione internazionale e ricongiungimenti. Tale valorizzazione include espressamente il personale impiegato in missione tramite agenzie di somministrazione nel periodo emergenziale (decreto-legge 34/2020). Per non alterare la natura aperta del concorso, il punteggio aggiuntivo è limitato a un massimo di un terzo del punteggio totale per i titoli. Inoltre, si innalza al 100% il tetto massimo degli idonei collocati in graduatoria. La norma è neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto si inserisce all'interno delle risorse e delle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente.

Emendamento 16

All'articolo 16, al comma 1, sostituire le parole: *«è istituito presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali l'ufficio per il processo stralcio»*

con le seguenti:

«è istituito, fino al 31 dicembre 2027, presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali, l'ufficio per il processo stralcio, il cui funzionamento è assicurato previa contrattazione integrativa per la definizione dell'organizzazione del lavoro, dei carichi e dei profili professionali coinvolti».

Relazione illustrativa

Si pone, pertanto, un limite temporale certo all'istituzione dell'Ufficio per il Processo Stralcio e si subordina il suo funzionamento alla contrattazione integrativa per definire carichi di lavoro, organizzazione e profili professionali. La proposta evita la strutturazione impropria di un modello d'emergenza, riaffermando il ruolo centrale delle relazioni sindacali per prevenire carichi di lavoro insostenibili o dequalificazioni improprie.

All'introdotta articolo 16, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al fine di garantire il pieno ed efficace funzionamento degli uffici per il processo stralcio di cui al comma 1, far fronte al contenzioso arretrato e valorizzare il patrimonio di competenze professionali maturato, il Ministero della giustizia procede alla proroga al 31 dicembre 2027 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto all'ufficio per il processo e delle figure professionali di supporto di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La proroga di cui al presente comma si applica a

tutto il personale in servizio ed è disposta in deroga ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

Emendamento 17

La proposta estende al 31 dicembre 2027 i contratti a tempo determinato del personale dell'Ufficio per il Processo (UPP) e del personale di supporto, derogando espressamente ai limiti di durata massima previsti dal c.d. "Jobs Act" (Art. 19, D.lgs. 81/2015). Viene così corretta una proroga governativa troppo breve (soli 3 mesi), che rischiava di disperdere un bagaglio di competenze ormai indispensabile, garantendo continuità operativa agli uffici ed evitando l'espulsione di lavoratori formati.

All'introdotta articolo 16, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire la continuità gestionale dell'istituto e superare precariamente le carenze organiche degli uffici giudiziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della giustizia definisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano straordinario di stabilizzazione pluriennale per il personale addetto all'ufficio per il processo di cui al comma 10.

Relazione illustrativa

Si prevede che il Ministero della Giustizia di definisca, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano straordinario di stabilizzazione pluriennale entro 60 giorni. La proposta mira a superare il precariato storico nella Pubblica Amministrazione trasformando l'esperienza temporanea dell'UPP in una vera opportunità di occupazione stabile e di rafforzamento organico della Giustizia.

Emendamento 18

10-ter. L'assegnazione del personale e dei magistrati addetti all'ufficio per il processo stralcio non può determinare un incremento iniquo dei carichi di lavoro per il personale di cancelleria e di segreteria in servizio presso le medesime sezioni. A tal fine, sono definiti specifici protocolli organizzativi in sede di contrattazione collettiva integrativa di sede locale.»

Relazione illustrativa

La proposta preclude che l'istituzione dello "stralcio" comporti un incremento iniquo del carico di lavoro per i servizi di cancelleria e segreteria, rimandando a protocolli organizzativi locali. Previene, inoltre, il fenomeno della cd. "coperta corta", impedendo che il supporto all'attività dei magistrati generi un collo di bottiglia insostenibile ed esecutivo a danno del personale amministrativo di ruolo.

Emendamento 19

Al comma 2 dell'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera a), sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero o il funzionario dell'ufficio spese di giustizia delegato provvede entro quarantacinque giorni, previa verifica della sostenibilità organica e procedurale degli uffici contabili.»

Relazione illustrativa

Si sostituisce il termine perentorio di 30 giorni previsto per il PM con un termine di 45 giorni, subordinando la liquidazione alla previa verifica della sostenibilità organica e procedurale. Si evita così di scaricare la responsabilità dei ritardi istituzionali sui lavoratori delle Procure. Un termine troppo stringente a fronte di organici sguarniti rischierebbe di mandare in tilt le cancellerie spese di giustizia.

Emendamento 20

2. Alla lettera c), sostituire il comma 3.1 con il seguente:

«3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter. I ritardi derivanti esclusivamente da carenze strutturali della dotazione organica dell'ufficio giudiziario procedente non costituiscono elemento di valutazione individuale della responsabilità dirigenziale o del personale amministrativo preposto, e sono oggetto di specifico monitoraggio e informativa annuale alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»

Relazione illustrativa

La misura stabilisce espressamente che i ritardi causati da carenze strutturali di organico non costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità del personale o dei dirigenti. Contestualmente introduce un monitoraggio con informativa annuale ai sindacati. Viene offerto in tal modo uno scudo di garanzia e tutela per il personale contro sanzioni o giudizi di rendimento iniqui dettati da colpe organizzative dell'Amministrazione, e valorizza la trasparenza tramite il confronto con le parti sociali.

Emendamento 21

3. Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto Funzioni Centrali, sono individuate le procedure telematiche uniformi e le risorse aggiuntive necessarie a potenziare gli uffici spese di giustizia e ad assicurare il rispetto dei termini di liquidazione di cui al presente articolo."»

Relazione illustrativa

Si prevede un decreto ministeriale (da adottare sentiti i sindacati del comparto Funzioni Centrali) per introdurre procedure telematiche uniformi e risorse aggiuntive agli uffici spese di giustizia.

Un approccio propositivo e strutturale: l'efficienza sui tempi di pagamento non si ottiene imponendo scadenze punitive, ma investendo in tecnologia, strumenti e risorse umane con il coinvolgimento del sindacato.

Emendamento 22

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) all'articolo 5, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Eventuali adempimenti aggiuntivi inerenti al supporto alle cancellerie sono disciplinati prioritariamente in sede di contrattazione integrativa nazionale e locale, al fine di garantire l'adeguata valorizzazione professionale e la tutela dei carichi di lavoro."»

b) all'articolo 6, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Eventuali adempimenti aggiuntivi inerenti al supporto alle cancellerie sono disciplinati prioritariamente in sede di contrattazione integrativa nazionale e locale, al fine di garantire l'adeguata valorizzazione professionale e la tutela dei carichi di lavoro."»

Relazione illustrativa

Si richiede la modifica gli articoli 5 e 6, sopprimendo l'adibizione "residuale" automatica alle cancellerie e stabilendo che eventuali adempimenti aggiuntivi a supporto dei servizi generali debbano essere disciplinati in sede di contrattazione integrativa nazionale e locale.

Si supera in tal modo il reale rischio di mansionismo dequalificante e di de-professionalizzazione dell'UPP. Rinviare la flessibilità alla contrattazione assicura che il contributo del personale d'ufficio per il processo sia formalmente riconosciuto, perimetrato ed eventualmente incentivato sul piano economico e di carriera, tutelando i carichi di lavoro complessivi.